



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Vittoria Amirante - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

APRILE 2026



Settore Civile

(a cura di Vittoria Amirante)

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione Terza, ordinanza interlocutoria n. 8324 del 3 aprile 2026, Presidente G.A. Frasca, Relatore S.G. Guizzi

LOCAZIONE. Locazione o concessione a diverso titolo di immobili destinati all'esercizio di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico - Art. 51, comma 4, del d.lgs. 239 del 2003 - Diritto di prelazione e riscatto ex artt. 38 e 39 della l. 392 del 1978 - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale.

La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede – in caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione e all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1 - che il diritto di prelazione e retratto, di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possa essere esercitato pur quando l'atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione, in favore di terzi, di un diritto reale “minore”, e segnatamente l'usufrutto o la superficie.

Con riferimento all'art. 3 Cost., la S.C. ha osservato come la scelta del legislatore appaia, innanzitutto, *«di dubbia ragionevolezza»*, atteso che *«se, per un verso, la norma suddetta ha inteso “riconfermare” per il locatario il diritto di prelazione e recesso, nonché estenderlo a chi abbia a diverso titolo - rispetto alla locazione - la titolarità di un diritto personale o reale sulle “res” destinate alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, essa, per altro verso, non ha previsto, con scelta contraddittoria, la possibilità di far valere tale diritto nel caso in cui l'atto dispositivo, in favore del terzo abbia natura diversa dal trasferimento della proprietà»*.

In merito alla dedotta violazione dell'art. 41 Cost., la Corte ha precisato che *«la mancata previsione anche degli atti costitutivi di diritti reali minori, segnatamente l'usufrutto e la superficie (i soli che appaiono compatibili con la presenza delle suddette installazioni sulle aree “de quibus”), tra quelli in relazione ai quali il diritto di prelazione e recesso potrà essere esercitato, rischia di trasformarsi in un facile escamotage per quegli operatori che, senza operare alcun investimento nel settore, hanno la possibilità, così, di acquisire la disponibilità degli impianti di reti di comunicazione elettronica attraverso atti diversi dalla compravendita»*, tale da determinare un effetto distorsivo della concorrenza, *«per giunta in un settore, qual è quello dello “sviluppo dei sistemi di telecomunicazione”, nel quale vengono in rilievo - secondo la giurisprudenza costituzionale - “rilevanti interessi nazionali”, essendo i relativi impianti “necessari al paese” (così C. cost., sent. 307 del 2003, in particolare il § 7. del Considerato in diritto)»*.

Sezione Prima civile, ordinanza n. 9173 dell'11 aprile 2026, Presidente G. Mercolino, Relatore A. Zuliani

DEMANIO. Accesso alla strada statale intersecante centri abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti - Diritto di Anas s.p.a. alla riscossione dei canoni concessori dovuti dai privati - Art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 - Questione di legittimità costituzionale.

La Prima Sezione civile - nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il diritto di Anas s.p.a. di riscuotere i canoni di accesso all'immobile di proprietà di un privato, situato all'interno del centro abitato in un comune con popolazione non superiore a ventimila abitanti, da una strada statale - ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1696 dell'Allegato 1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 4, comma 4, della l. n. 59 del 1961, così ponendo una disciplina inconciliabile con le nuove disposizioni del Codice della Strada e relative all'istituzione e al finanziamento dell'attuale ANAS S.p.A..

Sezione Tributaria, ordinanza n. 10340 del 20 aprile 2026, Presidente G. M. Stalla, Relatore S. Billi

TRIBUTI. ICI - Presupposto impositivo - Occupazione delle aree nell'ambito di una procedura di pubblica utilità - Dichiarazione di illegittimità - Assenza del decreto di esproprio - Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Questione di costituzionalità.

La Sezione Tributaria - nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avvisi di accertamento per il pagamento dell'ICI su immobili occupati da società partecipata da un Comune, in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamente dichiarata illegittima in assenza di decreto di esproprio - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, *ratione temporis* applicabile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito l'occupazione di terreni non seguita da decreto d'esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad un'irreversibile trasformazione degli stessi, nell'ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato

dei luoghi, il risarcimento del danno, nonché per l'annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 9228 del 12 aprile 2026, Presidente F. De Stefano, Relatore S. Guizzi

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE. Privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Crediti per finanziamenti a titolo di sostegno pubblico alle imprese sorti prima dell'entrata in vigore della norma - Applicabilità.

In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa alla possibilità, o meno, di riconoscere il privilegio, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, al credito restitutorio per finanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto anche prima dell'entrata in vigore della norma e, dunque, in forza di contratti anteriormente conclusi.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE

Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 11591 del 28 aprile 2026, Presidente S. Mogini, Relatore G. Iofrida.

AVVOCATO E PROCURATORE. Reiscrizione dell'avvocato all'Albo ex art. 17, comma 15, l. n. 247 del 2012 - Presupposti.

Le Sezioni Unite hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante l'assenza di precedenti specifici in ordine alla questione relativa ai presupposti della "reiscrizione" dell'avvocato nell'Albo richiesta, ai sensi dell'art. 17, comma 15, della l. n. 247 del 2012, in conseguenza del venir meno dei presupposti della cancellazione amministrativa precedentemente irrogata.

Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 11602 del 28 aprile 2026, Presidente S. Mogini, Relatore G. Fortunato.

AVVOCATO E PROCURATORE. Sospensione dall'elenco speciale degli avvocati appartenenti agli enti pubblici per incompatibilità - Art. 1, comma 221, della l. n. 208 del 2015 - Permanente rilevanza dell'incompatibilità.

Le Sezioni Unite hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante l'assenza di precedenti specifici in ordine alla questione - già rimessa in pubblica udienza nell'ambito di altro procedimento (n. RG. 21216/2025) in considerazione del rilievo delle questioni implicate e alla potenziale riproponibilità in altre vicende – avente ad oggetto la permanente rilevanza delle ragioni di incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali di natura amministrativa e le funzioni di dirigente dell'ufficio legale alla luce dell'art. 1, comma 221, della l. n. 208 del 2015, e della conseguente possibilità di sanzionare l'avvocato per i fatti consumati nel periodo successivo al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della l. n. 208 del 2015.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 9105 del 10 aprile 2026, Presidente A. Pazzi, Relatore C. Crolla.

FALLIMENTO. Opposizione allo stato passivo - Difese del curatore relative all'“ultrattività” della domanda di insinuazione - Ammissibilità - Principi enunciati da S.U. n. 24172 del 2025.

La Prima sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla possibilità del curatore di far valere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, le difese relative alla “ultratardività” della domanda di insinuazione, pur a seguito di parziale accoglimento da parte del G.D. della richiesta di ammissione del credito restitutorio ex art. 2033 c.c., senza che sia stato rilevato alcun profilo di inammissibilità della domanda (unitariamente intesa), anche alla luce dei principi enunciati dalla sentenza delle S.U. n. 24172 del 2025, in materia di giudicato implicito per le eccezioni di rito rilevabili d'ufficio.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 9372 del 14 aprile 2026, Presidente M. Acierno, Relatore R.E.A. Russo.

PERSONE GIURIDICHE. Fondazioni bancarie - Regime giuridico - Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e componenti del collegio sindacale - Prescrizione - Disciplina.

In tema di fondazioni bancarie, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la complessità e ampiezza della questione attinente al regime giuridico di detti enti e, in particolare, alla disciplina della responsabilità degli organi di vertice (amministratori e componenti del collegio sindacale) e alla prescrizione della relativa azione.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10029 del 18 aprile 2026, Presidente M. Acierno, Relatore A. Casadonte.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI. Liste di candidati non espressione diretta dei partiti - Obblighi di rendicontazione ex art. 9 l. n. 96 del 2012 - Sussistenza.

La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, avendo ritenuto di particolare rilievo nomofilattico la questione se le liste di candidati, non espressione diretta dei partiti, siano soggette o meno agli obblighi di rendicontazione previsti dall'art. 9 della l. n. 96 del 6 luglio 2012.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10501 del 21 aprile 2026, Presidente A. Giusti, Relatore M. Caprioli.

STRANIERI. Trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri - Domanda reiterata di protezione internazionale - Rigetto - Impugnativa pendente avanti il tribunale - Istanza di riesame del trattenimento - Competenza.

In tema di trattenimento in un C.P.R., la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente a decidere sull'istanza di riesame del trattenimento nel caso di rigetto in sede amministrativa della domanda di protezione reiterata ed in pendenza dell'impugnativa avanti al tribunale, anche alla luce dei recenti interventi normativi operati dalla l. n. 187 del 2024 sull'art 5-bis del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 90 del 2017.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10886 del 23 aprile 2026, Presidente G. Iofrida, Relatore A. Costanzo.

SOCIETÀ. Consorzio - Scioglimento automatico per perdita SOA da parte di una consorziata - Impugnazione della esclusione - Clausola compromissoria - Impugnazione parallela dello scioglimento - Rapporto tra i giudizi di accertamento dello scioglimento e di esclusione - Sospensione della delibera di impugnazione della esclusione dal consorzio - Conseguenze.

In tema di consorzio tra società, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa al rapporto tra la impugnazione della delibera di esclusione della consorziata per perdita della attestazione di qualificazione SOA, avvalendosi della clausola compromissoria, e la domanda di accertamento, proposta parallelamente dalla esclusa, dello scioglimento automatico del consorzio, con i conseguenti riflessi sulla necessità di sospensione del

giudizio di impugnazione della esclusione ex art. 819-bis, n. 2, c.p.c., trattandosi di giudizio arbitrale.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

Sezione seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 9579 del 15 aprile 2026, Presidente G. Tedesco, Relatore G. Fortunato.

RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO. Sospensione per incidente di costituzionalità - Computo nella durata irragionevole.

La seconda Sezione civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico, della questione relativa alla possibilità di includere nella durata irragionevole del processo - agli effetti della disciplina contenuta nella l. n. 89 del 2001 - anche il periodo di sospensione del giudizio presupposto in caso di incidente di costituzionalità.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 10012 del 17 aprile 2026, Presidente F.M. Cirillo, Relatore F. Cortesi.

GIUDICATO. Decreto ingiuntivo non opposto - Credito scaturente da titolo negoziale - Formazione del giudicato esterno - Cd. giudicato implicito circa l'insussistenza di ragioni di invalidità del titolo negoziale - Operatività.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione concernente l'operatività del giudicato esterno - e, in specie, del cd. giudicato implicito, in relazione all'insussistenza di ragioni di invalidità del titolo negoziale da cui scaturisce il credito accertato in giudizio - formatosi per effetto di decreto ingiuntivo non opposto.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 8598 del 7 aprile 2026, Presidente e Relatore F. De Stefano.

ESECUZIONE FORZATA - PRESSO TERZI - IN GENERE. Pignoramento presso terzi - Assegnazione basata su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e poi revocato per fallimento - Ripetizione di indebito - Ammissibilità.

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla sorte dell'estinzione di un debito da parte dell'imprenditore in bonis in forza di ordinanza di assegnazione in esito a pignoramento presso terzi basato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e dallo stesso opposto, qualora lo stesso imprenditore venga poi sottoposto a procedura concorsuale.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 9296 del 13 aprile 2026, Presidente L. Rubino, Relatore L. Giraldi.

IMPUGNAZIONI CIVILI. Rito locatizio - Riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio - Tempestivo deposito del ricorso - Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Estinzione del giudizio - Configurabilità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla corretta applicazione dell'art. 393 c.p.c., con riferimento alla tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio in cause soggette al rito locatizio, alla luce del principio giurisprudenziale di costituzionalizzazione della ragionevole durata del processo per cui «ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale, ma anche e soprattutto per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale».

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 9847 del 16 aprile 2026, Presidente P. Condello, Relatore S. Tassone.

OBBLIGAZIONI. Contratto autonomo di garanzia - Garanzia del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento - Tasso di mora di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'applicabilità del tasso di mora di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 alle somme dovute dal garante autonomo nel caso in cui oggetto della garanzia sia il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento di un contratto, o, invece, alla riconducibilità di tale ipotesi nell'esclusione prevista dalla lett. b) del comma 2, dell'art. 1 del medesimo testo normativo, per i *«pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore»*.

Sezione Terza Civile, ordinanza interlocutoria n. 10448 del 21 Aprile 2026, Presidente C. Graziosi, Relatore A. Pellecchia.

TUTELA DEI DIRITTI. Revocatoria ordinaria - Conferimento di beni immobili in società di nuova costituzione interamente partecipata - Atto pregiudizievole - Prospettiva dinamica dell'attività di impresa - Rilevanza ex artt. 2740 e 2901 c.c.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico e della particolare complessità della questione relativa a se, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il conferimento di beni immobili da parte della società debitrice a una società di nuova costituzione, integralmente partecipata dalla conferente, possa essere escluso dalla nozione di atto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del creditore sul presupposto che tali beni abbiano natura di beni-merce funzionalmente destinati all'esercizio dell'impresa, e debbano pertanto essere valutati non in una prospettiva statica ma dinamica, quale strumentazione produttiva trasferita unitamente all'attività d'impresa, ovvero invece se, indipendentemente dalla loro destinazione economica, il loro conferimento determini comunque una sottrazione alla garanzia patrimoniale generica del creditore rilevante ai sensi degli artt. 2740 e 2901 c.c.

Sezione terza civile, ordinanza interlocutoria n. 11199 del 26 aprile 2026, Presidente C. Graziosi, Relatore A. Tatangelo.

RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE. Danno non patrimoniale - Liquidazione - In base ai c.d. criteri tabellari più aggiornati al momento della decisione - Impugnazione fondata sull'adozione, dopo la decisione, di tabella di liquidazione aggiornata - Danno da perdita del rapporto parentale - Vittima primaria - In condizioni che pregiudicano l'ordinaria vita di relazione o aspettativa di vita - Modalità di liquidazione - Applicabilità dei criteri tabellari - Criterio puramente equitativo - Parametri.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico: - della questione relativa all'ipotesi in cui la liquidazione del danno non patrimoniale (di qualunque natura) sia stata correttamente operata dal giudice di primo grado in base ai criteri tabellari aggiornati al momento della decisione e questa venga impugnata esclusivamente sull'assunto che, dopo tale decisione, è stata emessa tabella aggiornata per la liquidazione del medesimo danno; - della questione relativa all'applicabilità dei criteri tabellari per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - anche di quelli "a punti" - nelle ipotesi in cui la vittima primaria si trovi, già prima del fatto illecito, in condizioni di salute che ne pregiudicano significativamente l'ordinaria vita di relazione e, o in alternativa, ne riducano l'ordinaria aspettativa di vita, con riferimento anche alle modalità in cui, in tali ipotesi, debba avvenire la liquidazione del danno e, laddove si ammetta il ricorso ad una liquidazione fondata sul criterio puramente equitativo, ai parametri cui essa debba ispirarsi perché possa ritenersi sostenuta da adeguata motivazione.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 8383 del 3 aprile 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore I. Fedele.

IMPIEGO PUBBLICO. Accesso ai pubblici impieghi - Requisiti - Condanne penali ostative - Pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo - Estinzione degli effetti penali - Estensione anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In tema di accesso al pubblico impiego, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'effetto estintivo della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, nel regime anteriore alla modifica dell'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975, apportata dall'art. 1, comma 7, l. n. 3 del 2019.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 8411 del 3 aprile 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore D. Conte.

IMPIEGO PUBBLICO. Incarichi dirigenziali - Estinzione dell'Amministrazione datrice di lavoro e successione di altra Amministrazione - Effetti sugli incarichi in corso - Possibilità di destinazione ad altro incarico prima della scadenza di quello in atto - Trattamento economico - Conseguenze.

In tema di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego contrattualizzato, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alle sorti ed al regime degli incarichi dirigenziali in corso al momento dell'estinzione dell'Amministrazione datrice di lavoro e successione ad essa di altra Amministrazione, nonché della questione relativa all'incidenza dell'art. 1, comma 18, del d.l. n. 138 del 2011, conv. in l. n. 148 del 2011, che prevede la possibilità di destinare il personale dirigenziale ad altro incarico prima della scadenza di quello in atto, con riflessi sul trattamento economico spettante.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 8503 del 6 aprile 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore N. De Marinis.

IMPIEGO PUBBLICO. Personale della scuola pubblica - Personale docente - Docenti ad orario ridotto inferiore alle 18 ore settimanali - Computo dell'anzianità di servizio - Criteri.

In tema di personale docente della scuola pubblica, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa al criterio di computo dell'anzianità di servizio dei docenti che abbiano prestato la propria funzione didattica per un orario ridotto, inferiore alle diciotto ore settimanali, che costituisce l'orario di servizio ordinario del personale docente per le scuole di secondo grado, discutendosi se a tal fine debba procedersi mediante riparametrazione alle diciotto ore settimanali del numero di ore di servizio effettivo cumulate dal docente negli anni di servizio reso ad orario ridotto, o valutando tali anni nella loro interezza, a prescindere dall'orario osservato.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 8509 del 6 aprile 2026, Presidente I. Tricomi, Relatore D. Conte.

IMPIEGO PUBBLICO. Regione Abruzzo - Incarico di direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale - Spoil system - Questione di legittimità costituzionale.

In tema di disposizioni che stabiliscono meccanismi di decadenza automatica, o comunque del tutto discrezionale, di incarichi dirigenziali, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della l. r. Abruzzo n. 2 del 2005, che prevede la cessazione automatica della generalità degli organi di vertice degli Enti dipendenti dalla Regione in mancanza di rinnovo, decorsi centottanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Regionale, nella parte in cui sia applicabile al Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 8648 del 7 aprile 2026, Presidente A. Doronzo, Relatore V. Piccone.

LAVORO SUBORDINATO. Indennità sostitutiva del preavviso - Presupposti del diritto - Cessazione del rapporto di lavoro per fine appalto - Contestuale assunzione del lavoratore impiegato nell'appalto da parte dell'imprenditore subentrante - Spettanza dell'indennità - Natura della cessazione del rapporto con l'imprenditore uscente - Questione di rilievo nomofilattico.

In tema di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c., la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla spettanza di tale indennità nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per conclusione dell'appalto e di contestuale assunzione, senza soluzione di continuità, del lavoratore impiegato in questo da parte dell'imprenditore subentrante nella sua gestione.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 9154 dell'11 aprile 2026, Presidente G. Marchese, Relatore A. Cerulo.

PREVIDENZA. Obblighi contributivi - Verbale di accertamento di omesso versamento dei contributi - Domanda di accertamento negativo - Sentenza che definisce il giudizio - Conversione del termine della prescrizione ex art. 2953 c.c. - Applicabilità.

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica - che trascende la specificità della materia contributiva per attingere a implicazioni sistematiche più ampie - della questione relativa alla possibilità di attribuire alla sentenza, passata in giudicato, che definisca il giudizio di accertamento negativo relativo a verbale di accertamento di omesso versamento dei contributi, l'effetto di "convertire" il termine breve di prescrizione in quello decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c..

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 9415 del 14 aprile 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore G. Micheli.

LAVORO PUBBLICO. Piano di offerta formativa - Mancata approvazione da parte del collegio dei docenti - Illegittimità - Assorbimento - Ambito - Conseguenze retributive o risarcitorie - Questione.

In tema di illegittimità del piano di offerta formativa dei docenti in conseguenza della sua mancata approvazione da parte del collegio docenti, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza delle questioni relative, in primo luogo, alla qualificazione del vizio in caso di denuncia di erroneo assorbimento di questioni controverse e alla ricorrenza dell'interesse ad agire per il mero accertamento dell'illegittimità di atti, e, in secondo luogo, alle eventuali conseguenze retributive o risarcitorie derivanti dalla mancata approvazione del piano dell'offerta formativa da parte del collegio dei docenti.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 9489 del 14 aprile 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore G. Garri.

IMPIEGO PUBBLICO. Richiesta di trasferimento del dipendente che assiste un disabile (cd. caregiver) - Vacanza di organico - Indisponibilità del posto - Rifiuto - Legittimità - Direttiva europea 2000/78/CE - Sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2025 in causa C-28/24 - Estensione al caregiver delle tutele assicurate al disabile - Principio del ragionevole accomodamento - Compatibilità - Questione.

In tema di richiesta di trasferimento del dipendente che deve prestare assistenza al disabile, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica, nell'attuale cornice nazionale e sovranazionale e, in particolare, alla luce sentenza della Corte di Giustizia UE, dell'11 settembre 2025, in causa C-38/24, con la quale sono state interamente estese al caregiver le tutele assicurate dalla direttiva europea al disabile della questione relativa al se il rifiuto del trasferimento ad un ufficio chiesto dal dipendente che deve prestare assistenza a disabile, pur a fronte di una vacanza di organico nell'ufficio richiesto, ma in considerazione della accertata indisponibilità del posto, contrasti o meno con il principio del "ragionevole accomodamento" nei termini richiesti dalla direttiva europea 2000/78/CE in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 10276 del 20 aprile 2026, Presidente R. Mancino, Relatore L. Ariola.

ASSISTENZA PUBBLICA. Vittime del dovere - Provvidenze - Requisito dell'impiego in particolari condizioni ambientali od operative - Accertamento - Sentenza della Corte dei conti di riconoscimento della causa di servizio - Giudicato esterno - Rischio "tipizzato" da esposizione ad uranio impoverito.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico della questione relativa all'efficacia di giudicato esterno, rispetto alla domanda diretta ad ottenere i benefici previsti a favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati, della sentenza della Corte dei conti di accoglimento della domanda di pensione privilegiata ordinaria, fondata sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta da militare impiegato in missione di pace all'estero (Kosovo), in presenza di un rischio "tipizzato" da esposizione ad uranio impoverito.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 10279 del 20 aprile 2026, Presidente R. Mancino, Relatore R. Rosetti.

ASSISTENZA PUBBLICA. Vittime del dovere - Provvidenze - Beneficio dell'aumento figurativo dei versamenti contributivi - Riserva a favore delle vittime del terrorismo - Estensibilità.

In tema di provvidenze per le vittime del dovere e soggetti equiparati, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico della questione relativa all'estensione a loro favore del beneficio, riservato dalla legge alle vittime del terrorismo, dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad accrescere, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 206 del 2004.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 10854 del 23 aprile 2026, Presidente F. Garri, Relatore L. Solaini.

PREVIDENZA. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio - Limiti all'impugnabilità dei provvedimenti adottati - Decreto di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico della questione relativa ai limiti all'impugnabilità dei provvedimenti resi nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., con particolare riguardo all'ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso il decreto di estinzione del giudizio adottato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11095 del 25 aprile 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore C. Marotta.

LAVORO PUBBLICO. Procedura di stabilizzazione - Risarcimento - Art. 12, comma 1, d.l. n. 131 del 2024, conv. con l. n. 166 del 2024 - Applicabilità in relazione ai rapporti processuali pendenti - Presupposto della mancata stabilizzazione - Condizioni - Questione.

In tema di procedura di stabilizzazione volta a neutralizzare la pretesa al risarcimento del cd. "danno comunitario" o "danno da precarizzazione presunto", la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza, nell'attuale cornice nazionale e sovranazionale, delle questioni, concernenti: se l'art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. con l. n. 166 del 2024, trovi applicazione ai rapporti pendenti e, se del caso, a quali condizioni; se la novella, omettendo di fare riferimento alla condizione, invalsa nel diritto vivente, della mancata stabilizzazione, implicitamente la presupponga, ovvero intenda ormai prescindere, per garantire in ogni caso il risarcimento del danno presunto da precarizzazione.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11098 del 25 aprile 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore C. Marotta.

LAVORO PUBBLICO. Retribuzione - Atto ricognitivo di debito proveniente da una P.A. - Condizioni - Incentivo tecnico - Termine di prescrizione applicabile.

In tema di trattamento retributivo, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza, nell'attuale cornice nazionale e sovranazionale, delle questioni relative, da un lato, ai requisiti dell'atto ricognitivo di debito proveniente dalla pubblica amministrazione datrice di lavoro (anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 23, comma 5, della l. n. 289 del 2002) e la possibilità che lo stesso spieghi effetti anche nell'ipotesi di mancato rispetto dell'*iter* procedimentale richiesto dalla

legge ai fini del suo perfezionamento e, dall'altro lato, del termine di prescrizione applicabile al cd. incentivo tecnico, quale elemento non costante della retribuzione, benché dotato di carattere retributivo e non indennitario e tale da entrare a far parte della mensilità nella quale, al maturare dei requisiti, va corrisposto.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11197 del 26 aprile 2026, Presidente I. Tricomi, Relatore G.M. Armone.

PREVIDENZA. Danno da omessa contribuzione - Periodi in cui il lavoratore era dipendente di disciolta U.S.L. - Legittimazione sostanziale e processuale.

In tema di risarcimento del danno derivante da omessa contribuzione in relazione a periodi in cui il lavoratore era ancora dipendente di una U.S.L., in seguito disciolta, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare complessità e rilevanza nomofilattica della questione relativa al se la legittimazione sostanziale e processuale, rispetto a tale debito risarcitorio, spetti alla Gestione liquidatoria della USL, alla quale sono stati trasferiti *ex lege* tutti i debiti sorti anteriormente al 1° gennaio 1995, o se invece tale legittimazione sia della ASL subentrata, atteso che il debito risarcitorio, pur relativo a omissioni contributive anteriori, sorge in ipotesi solo in epoca successiva.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11210 del 27 aprile 2026, Presidente G. Marchese, Relatore G. Mimmo.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Giudizio di opposizione a cartelle di pagamento - Riconoscimento parziale della pretesa contributiva vantata dall'Istituto previdenziale - Condanna alle spese - Soccombenza reciproca - Configurabilità.

In tema di opposizioni a cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito riportanti crediti previdenziali, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare complessità e rilevanza nomofilattica, delle questioni relative all'individuazione della parte (parzialmente) vincitrice, nell'ipotesi in cui vi siano una pluralità di cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito ovvero nell'ipotesi in cui vi sia una sola cartella di pagamento o un unico avviso di addebito che riporti distinte posizioni previdenziali, e il giudizio di opposizione si concluda con l'accertamento parziale della pretesa contributiva vantata dall'Istituto previdenziale, e della configurabilità di una ipotesi di soccombenza reciproca alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 32061/2022.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11250 del 27 aprile 2026, Presidente G. Marchese, Relatore A. F. Orio.

PREVIDENZA. GIUDICATO. PRESCRIZIONE E DECADENZA.

Crediti contributivi - Verbale di accertamento di omesso versamento dei contributi - Pronuncia passata in giudicato di rigetto dell'opposizione a verbale di accertamento ispettivo - Efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c..

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione, che trascende la specificità della materia contributiva per attingere a implicazioni sistematiche più ampie, della questione interpretativa relativa all'efficacia da riconoscere, quale giudicato eventualmente rilevante ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla sentenza che definisca il giudizio di accertamento negativo relativo a verbale di accertamento di omesso versamento dei contributi.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11788 del 29 aprile 2026, Presidente A. Doronzo, Relatore F. G. L. Caso.

LICENZIAMENTI. Licenziamento illegittimo - Termine per impugnare - Decadenza - Disciplina contenuta nell'art. 6 l. n. 104 del 1966 - Natura - Conseguenze - Incidenza sul termine di decadenza della procedura di negoziazione assistita prevista dall'art. 8 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. con l. n. 162 del 2014.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica, della questione inerente al rapporto tra la disciplina dei termini di impugnazione del licenziamento contenuta nell'art. 6 della l. n. 104 del 1966 e la previsione dettata, in tema di negoziazione assistita e di effetti sul regime di decadenza della medesima impugnazione, dall'art. 8 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. con l. n. 162 del 2014, con riferimento, in particolare, all'eventuale prevalenza della disciplina dettata dal citato art. 6, in punto di tempistica di proposizione di gravame avverso il licenziamento illegittimo, in ragione della sua natura speciale.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11849 del 29 aprile 2026, Presidente R. Mancino, Relatore F. Gandini.

PREVIDENZA. Lavoro accessorio - Artt. 48 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2015 nella versione antecedente alla modifica introdotta con il d.l. n. 25 del 2017, conv. con modif. con l. n. 49 del 2017 - Superamento dei limiti di compenso annuo - Conseguenze - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Regime antecedente alla rimodulazione dell'istituto in termini di prestazione di lavoro occasionale per effetto dell'art. 54-bis del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. con l. n. 96 del 2017.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica, della questione relativa agli effetti del superamento del limite complessivo dei compensi annui stabilito per le prestazioni di lavoro accessorio, previsto dall'art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo vigente sino alla entrata in vigore del d.l. n. 25 del 2017, conv. in l. n. 49 del 2017, e dell'art. 54-bis del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017, (che ha trasformato il lavoro accessorio in lavoro occasionale) ai fini all'eventuale conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato e, dunque, della portata della clausola generale prevista dall'art.1 del d.lgs. n.81 del 2015 e dei limiti della qualificazione legale dei rapporti in difformità del tipo negoziale prescelto dalle parti.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 8074 del 1° aprile 2026, Presidente R. Crucitti, Relatore M. M. Fracanzani.

TRIBUTI. Accertamento - Accesso nel domicilio o nei luoghi del contribuente - Autorizzazione dell'autorità competente - Delega del Capo ufficio al funzionario che ha sottoscritto l'atto - Necessità.

In tema di accertamento, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla necessità di una precisa autorizzazione dell'autorità competente per accedere nel domicilio o nei luoghi di lavoro del contribuente accertato ed, in particolare, di una delega per tale incombente da parte del Capo ufficio al funzionario che ha sottoscritto l'atto, secondo quanto prescritto degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, in conformità ad una recente pronuncia della Corte EDU (sentenza Italgomme/Italia del 6 febbraio 2025).

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 8584 del 7 aprile 2026, Presidente F. Federici, Relatore L. D'Alessandro.

TRIBUTI. Attività di mera accettazione delle scommesse senza margine di discrezionalità - Qualificazione - Esenzione IVA ex artt. 13, parte B, lett. f) della sesta Direttiva n. 77/388/CE e 10, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità.

La Sezione Tributaria ha ritenuto opportuno rimettere alla pubblica udienza la trattazione della questione se l'attività di mera accettazione delle scommesse in nome dell'organizzatore, che un operatore eserciti senza avere alcun margine di discrezionalità nella determinazione dell'oggetto delle stesse, nella fissazione delle relative quotazioni e nella decisione di accettarle o meno, possa o meno essere qualificata, ai fini dell'esenzione Iva prevista dall'art. 13, parte B, lett. f), della sesta Direttiva n. 77/388/CE nonché dall'art. 10, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, come operazione relativa all'esercizio di scommesse.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 8746 dell'8 aprile 2026, Presidente F. Lume, Relatore A.A. Salemmè.

TRIBUTI. Indebita utilizzazione di credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo - Atto di recupero - Mancata acquisizione del parere preventivo del MISE - Invalidità.

La Sezione Tributaria ha ritenuto opportuno rimettere alla pubblica udienza la trattazione della questione relativa all'invalidità, a causa della mancata acquisizione del parere preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dell'atto di recupero adottato dall'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'indebita utilizzazione di un credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 9986 del 17 aprile 2026, Presidente G.M. Stalla, Relatore U. Candia.

TRIBUTI. RICORSO PER CASSAZIONE. IMU - Scuola paritaria - Incidenza dello ius superveniens di cui all'art. 1, comma 856, l. n. 199 del 2025 - Compatibilità con il diritto unionale - Art. 369, comma 2, c.p.c. - Disponibilità del fascicolo d'ufficio - Possibilità di verificare il deposito della sentenza di appello notificata - Eccezione di improcedibilità.

In tema di impugnazione dell'avviso di accertamento per IMU applicato ad un edificio destinato ad attività didattica da parte di un ente religioso, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la natura nomofilattica delle seguenti questioni:

- l'incidenza dello *ius superveniens* di cui all'art. 1, comma 856, della l. n. 199 del 2025 (secondo cui "le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché dal Ministero dell'università e della ricerca"), sul tema dell'esenzione IMU e la sua compatibilità con il diritto unionale, con particolare riguardo alla decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012 e alla sentenza resa dalla Corte di giustizia del 6 novembre 2018, nelle cause riunite C-622, 663 e 624/2016;
- se l'improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 369, comma 2, possa essere dichiarata, in materia tributaria, ove dall'esame del fascicolo di ufficio (dal 1° gennaio 2023, acquisito anche senza istanza di parte e quindi nella disponibilità della Corte) risulti il deposito della sentenza di appello notificata, adempimento questo

previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (cui rinvia l'art. 61 del menzionato decreto).

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 11139 del 25 aprile 2026, Presidente F. Federici, Relatore F. Graziano

TRIBUTI. Accertamento tributario - Indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Onere di motivazione - Contenuto - Onere della prova.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica delle questioni sollevate con entrambe le censure del ricorso, che investono:

- la necessità (o meno) di motivare le ragioni del ricorso alle indagini bancarie e la corretta interpretazione degli artt. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 (che, per questa tipologia di indagini, indicano come presupposto la previa autorizzazione dell'autorità competente);
- il corretto riparto dell'onere della prova in tema di estensione delle indagini a conti di soggetti terzi, alla luce dell'orientamento secondo cui lo stretto rapporto familiare e la ristrettezza del gruppo sociale possono fondare (salva prova contraria) la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica, con conseguente spostamento dell'onere della prova sul contribuente.

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie nn. 12011 e 12014 del 30 aprile 2026, Presidente G.P. Macagno, Relatore G. Tartaglione

TRIBUTI. Lavoratori impatriati - Rimborso Irpef - Art. 16 d.lgs. n. 147 del 2015 - Equiparazione tra dichiarazione integrativa ed istanza di rimborso.

La Sezione Tributaria, in tema di rimborso Irpef per i lavoratori impatriati, ha disposto la trattazione in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica, delle questioni, già oggetto dell'ordinanza interlocutoria n. 7549 del 2026 (anche al fine della trattazione congiunta delle cause), relative al regime agevolativo dei cc.dd. impatriati.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quinta, udienza dell'08/04/2026 (dep. 15/04/2026), ord. n. 13721, Pres. R. Pezzullo, Rel. A. Guardiano.

IMPUGNAZIONI – APPELLO – Impugnazione del solo imputato – Divieto di “reformatio in peius” – Interpretazione della nozione di pena “più grave, per specie o quantità” ex art. 597, comma 3 cod. proc. pen. – Evoluzione della nozione di pena ai sensi delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 26 febbraio 2020 e della Corte E.D.U. n. 42750/09 del 21 ottobre 2013, Del Rio Prada contro Spagna –Rilevanza – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la seguente questione:

“se la nozione di pena “più grave, per specie o quantità”, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., debba essere interpretata alla luce della evoluzione della nozione di pena desumibile dalle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 26 febbraio 2020 e della Corte E.D.U. n. 42750/09 del 21 ottobre 2013, Del Rio Prada contro Spagna, tenendo conto del fatto che, all'esito della diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di appello, l'imputato può risultare condannato per un reato, escluso, per la sua gravità, dal novero dei reati per i quali è prevista l'adozione da parte del pubblico ministero ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, così determinandosi di fatto non una semplice trasformazione delle modalità esecutive della pena, ma una vera e propria trasformazione della natura stessa della pena, divenuta più grave di quella irrogata dal giudice di primo grado, nonostante ne sia rimasta inalterata la dosimetria, quanto meno sotto il profilo della specie”.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezioni Unite, udienza del 26/02/2026 (dep. 24/04/2026), sent. n. 14860, Pres. S. Mogini, Rel. A. Centonze.

MISURE DI PREVENZIONE – Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca – Inoppugnabilità – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.

Le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.